

CAMERA DEI DEPUTATI N. 191

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato DE MARIA

Presentata il 9 luglio 1963

Nuovo termine in materia di concorsi a posti di sanitari e farmacisti ospedalieri di cui alla legge 10 marzo 1955, n. 97, e sospensione fino al 31 dicembre 1963 dei termini di cessazione dal servizio di cui al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, a favore dei sanitari e delle ostetriche ospedalieri

ONOREVOLI COLLEGHI. — Con il 30 giugno 1963 hanno cessato di aver vigore due leggi di particolare importanza per la vita dei nostri ospedali. La legge 23 giugno 1961, n. 532, che sancisce la validità per i concorsi a posti di sanitari e farmacisti ospedalieri delle disposizioni sancite dalla legge del 10 marzo 1955, n. 97 e la legge 23 ottobre 1962, n. 1552, che sospende i termini di cessazione dal servizio dei sanitari e delle ostetriche ospedalieri. A regolare i concorsi ed i periodi di servizio dei sanitari subentrerebbero le norme contenute nel regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, che il legislatore ritenne già superate, cioè non rispondenti alle attuali esigenze di vita degli ospedali.

Per il vero, la Camera con i disegni di legge n. 2509 e n. 2510, approvati in sede legislativa dalla XIV Commissione nel febbraio 1963, sancì nuove norme su entrambi argomenti. Il Senato della Repubblica non ritenne di approvare tali disegni, che decadde con la fine della legislatura.

In attesa che il nuovo Parlamento voglia affrontare e risolvere tali ed altri importanti argomenti per garantire più idonee condizioni di vita ai nostri ospedali, è necessario prorogare al 31 dicembre 1963, la validità delle disposizioni contenute nelle due citate leggi. Si ha fiducia che gli onorevoli colleghi vorranno rendersi interpreti di tale indilazionabile esigenza.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Le disposizioni transitorie per i concorsi a posti di sanitari e farmacisti ospedalieri contenute nella legge 10 marzo 1955, n. 97, e successive modificazioni, sono richiamate in vigore e prorogate a partire dal 1° luglio 1963 fino al 31 dicembre 1963.

ART. 2.

L'articolo 1 della legge 23 ottobre 1962, n. 1552, è modificato come segue:

« I sanitari e le ostetriche ospedalieri già in servizio di ruolo, che siano scaduti per superamento dei limiti di età o dei periodi del servizio di ruolo previsti dalle disposizioni vigenti e che, avendo continuato a prestare ininterrotto servizio, sono ancora in attività presso gli stessi ospedali, nonché i sanitari e le ostetriche ospedalieri che scadranno dopo la data di pubblicazione della presente legge, sono mantenuti nell'incarico fino alla emanazione di nuove norme legislative in merito ai limiti per la cessazione dal servizio e comunque non oltre il 31 dicembre 1963.

ART. 3.

La presente legge ha decorrenza dal 1° luglio 1963.